I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2012

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare Bugey-1 in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2012/C 308/01)

La valutazione che segue è svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato ([1]).

Il 4 maggio 2012 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, in conformità all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare Bugey-1.

Sulla base dei dati trasmessi e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il parere seguente:

1. La distanza tra il sito della centrale di Bugey-1 e il confine più vicino con un altro Stato membro è di circa 117 km per l'Italia e di 226 km per la Germania.

2. In condizioni normali di smantellamento gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

3. I residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o di smaltimento autorizzati situati in Francia. Non si prevede l'esportazione di rifiuti radioattivi dalla Francia.

4. La Commissione raccomanda che i controlli riguardanti la concentrazione di attività residua, eseguiti per confermare la natura convenzionale dei rifiuti solidi dopo la decontaminazione, siano tali da assicurare la conformità ai criteri di eliminazione stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

5. In caso di scarichi imprevisti di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

([1]) Ad esempio, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare di Bugey-1, in Francia, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e dell'entità di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2012

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione